AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: https://www.arnascivico.it - P.IVA 05841770828

U.O.C. PROVVEDITORATO

Tel. 091 6662401- Mail: provveditorato@arnascivico.it – PEC: ape.ospedalecivicopa@pec.it

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER L'ARNAS DI PALERMO

CAPITOLATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI CASSA

Art. 1 - Oggetto del servizio

L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento ad un Istituto di credito, di seguito denominato Istituto, del servizio di Cassa dell'Azienda Ospedaliera di Alta Specializzazione e di Rilievo Nazionale ARNAS Civico Benfratelli di Palermo, di seguito denominata Azienda o ARNAS, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 29/10/1984 n. 720 e s.m.i., come disposto dall'art. 35 del D.L. 24/1/2012 n. 179 e s.m.i., alla legge regionale 18/4/1981 n. 69 ed alla legge regionale 7/3/1997 n. 6 e s.m.i., nonché alle disposizioni impartite dalla Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD), recepite dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 e s.m.i..

Art. 2 - Durata del contratto d'appalto - Opzione di rinnovo e proroga - Valore presunto

La durata dell'appalto è pari 60 mesi (sessanta), decorrenti dalla data di stipula del contratto, rinnovabile per un ulteriore biennio, di anno in anno, previa verifica delle condizioni del mercato finanziario, con la previsione che il contratto nascente è sottoposto a condizione risolutiva in caso di attivazione di gare regionali e/o Convenzioni CONSIP, con quotazioni più favorevoli, senza che l'O.E. abbia nulla a che pretendere.

L'Azienda ha facoltà di procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora ne ravvisi l'urgenza, all'avvio anticipato dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Decreto legislativo 36 del 2023.

L'importo complessivo a base d'asta, per l'intera durata dello stesso, posto a base di gara , al netto d'IVA, è pari ad € 3.450.000,00 (tremilioniduecentonovantamila/00), oltre IVA. Esso è stato stimato sulla media del valore della commissione annuale corrisposta periodo 2020-2023, e rappresenta il dato economico di riferimento per gli appaltatori per la presentazione delle offerte economiche.

Il valore medio annuo delle Entrate Correnti da SIOPE, calcolato sugli anni 2020-2023, risulta pari a € 346.218.184,17.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Istituto di Credito che avrà ottenuto il maggiore punteggio economico complessivo scaturente dalla sommatoria degli elementi valutati di cui alla pesatura di seguito riportata:

- **tasso debitore massimo**, per anticipazioni di cassa pari ad EURIBOR tre mesi su base 360 maggiorato di uno spread, soggetto al ribasso, di 3 %. Punteggio 20/100.
- **commissione di affidamento** (CAF), pari **allo 0,5% annuo, soggetto al ribasso,** sull'importo dell'anticipazione effettivamente richiesta periodicamente dall'Azienda nei limiti della disponibilità massima accordata, da addebitare trimestralmente. Punteggio 22/100.
- **commissione forfettaria annuale** sul transato, pari al 1,9 per mille, soggetto a ribasso, da calcolarsi sul movimento finanziario effettivo dell'Ente, risultante dalle effettive sole entrate correnti del conto di cassa ordinario al netto dei movimenti rilevati sul conto/anticipazione, per come rilevati nei prospetti annuali SIOPE presso la Banca d'Italia alla somma dei totali risultanti dagli aggregati denominati "Entrate derivanti dalle prestazioni di servizi" e "Contributi e Trasferimenti correnti". L'addebito sarà effettuato trimestralmente. Punteggio 55/100 .
- **tasso di interesse attivo** su somme giacenti presso il cassiere pari ad EURIBOR tre mesi su base 360 maggiorato di uno spread (soggetto al rialzo) minimo pari allo **0,5%**. Punteggio 3/100.

Art. 3 - Svolgimento del servizio

L'Istituto dovrà eseguire, oltre all'ordinario servizio di cassa, basato su ordinativo cartaceo o informatico con firma digitale, ogni altro servizio e/o operazione di banca, comportante eventualmente anche operazioni estere, alle migliori condizioni stabilite dagli accordi interbancari e che dovranno comunque essere comunicate all'Azienda prima dell'esecuzione dell'operazione.

L'Istituto si obbliga a custodire e amministrare, senza alcun compenso e/o rimborso spese, gli eventuali titoli e/o diversi valori di proprietà dell'Azienda nonché quelli depositati da terzi a titolo di cauzione nei confronti dell'Azienda stessa.

L'Istituto si impegna ad assicurare l'installazione a proprie spese di un apparecchio di prelievo H24 BANCOMAT presso il Presidio Ospedaliero del Civico in idonei locali resi disponibili gratuitamente dall'Azienda, restando a carico dell'Istituto la responsabilità ed i connessi oneri di vigilanza e sicurezza dell'apparecchiatura. Le modalità di richiesta di intervento nel caso di ritiro della tessera magnetica dell'utente, saranno dettagliatamente indicate dall'Istituto.

Il servizio sarà espletato presso una dipendenza dell'Istituto che dovrà essere comunicata all'Azienda entro la data di inizio del contratto di servizio; dovrà comunque essere presente almeno un'agenzia di riferimento ubicata nel territorio comunale ove ha sede l'Azienda, ovvero presso la stessa Sede dell'Azienda qualora di comune accordo fosse accertata la sussistenza dei necessari presupposti, nei giorni lavorativi per gli istituti di credito e negli usuali orari di apertura degli sportelli bancari, garantendo comunque l'accesso nelle ore pomeridiane al personale dipendente dell'Azienda per esigenze amministrativo-contabili (verifiche contabili, consegna e/o regolarizzazione di documentazione occorrente per l'espletamento del servizio, etc…). In caso di eventuali variazioni di agenzia di riferimento che l'Istituto ritenga di attuare, lo stesso è tenuto ad assicurare il servizio senza soluzione di continuità e senza oneri operativi aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Il personale che l'Istituto destinerà alla gestione del servizio dovrà essere numericamente sufficiente e dotato della specifica professionalità richiesta dalla peculiarità del servizio stesso.

L'Istituto ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o semplicemente a conoscenza e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'espletamento del servizio, secondo le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'Istituto è responsabile per l'esatta osservanza di tale obbligo da parte del proprio personale.

Art. 4 - Riscossioni

L'Istituto riscuote, tramite ogni propria dipendenza operativa, tutte le somme spettanti all'Azienda, rilasciando, in luogo e vece di questa, **quietanza liberatoria**. Le quietanze dovranno essere prodotte tramite applicazione informatica dedicata, idonea ad assicurare la certezza delle operazioni eseguite nonché a prevenire comportamenti fraudolenti. In ogni caso deve essere specificata la causale del versamento. Dell'avvenuta riscossione deve essere data immediata comunicazione al Settore Economico Finanziario dell'Azienda.

Le riscossioni avvengono sulla base di ordini di riscossione (reversali), progressivamente numerati per esercizio amministrativo, individuali o collettivi. Le riscossioni dovranno chiaramente indicare su segnalazione del soggetto versante: a) Cognome e nome o denominazione sociale, domicilio del versante; b) Descrizione analitica della causale del versamento.

Riscossioni cassa ticket - L'Istituto provvederà a prelevare e consegnare alla propria agenzia di riferimento le somme incassate presso i propri riscuotitori ticket con cadenza giornaliera. L'Istituto si impegna a trasmettere con la stessa cadenza, anche informaticamente, l'elenco delle riscossioni ticket, distinte per giorno di incasso e per singola cassa di riscossione unitamente alle relative bollette di incasso analogamente distinte, con indicazione separata del denaro contante, degli assegni e delle riscossioni tramite POS, escludendosi ogni possibilità di cumulare in un'unica operazione più versamenti giornalieri effettuati.

Conti correnti Postali - L'Istituto deve provvedere, su richiesta dell'Azienda ed entro giorni 15 dalla stessa, al prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati all'Azienda, nonché di quelle esistenti presso le casse ticket dell'Azienda, con l'apertura di conti sospesi in entrata, che verranno regolarizzati con l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione, al lordo delle commissioni di prelevamento.

Versamenti da terzi - L'Istituto, a meno che non sia stato preventivamente diffidato dal riscuoterle, accetterà, anche senza preventiva autorizzazione dell'Azienda, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Azienda stessa, senza spese e/o commissioni per il versante. In tal caso sulla quietanza che rilascerà l'Istituto, che dovrà essere collegata all'ordine di riscossione emesso per la regolazione del sospeso, dovrà essere apposta l'annotazione "salvi i diritti dell'Ente". Le somme comunque riscosse dall'istituto saranno registrate nella corrispondente contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.Tale disposizione è applicata anche tutti i pagamenti effettuati tramite il **circuito PagoPA**, che l'Istituto, in qualità di partner tecnologico come da successivo art.8, accoglierà attraverso ordine di riscossione telematico distinto per singola operazione.

Tracciato informatico - Gli ordini di riscossione saranno spediti all'Istituto di norma tramite tracciato informatico, per l'uso ordinario del quale l'Istituto Cassiere dovrà essere adeguatamente attrezzato a tal fine, con il supporto di procedure informatiche idonee alla configurabilità e compatibilità con i sistemi informatici in uso in azienda e secondo le modalità di trasmissione regolate dal sistema "SIOPE +" ai sensi del D.M. dell'Economia e delle Finanze del 25/09/2017 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

SIOPE - Gli ordinativi di riscossione saranno trasmessi dall'Azienda secondo le modalità regolate dal sistema "SIOPE +". L'Istituto cassiere è tenuto al rispetto delle informazioni fornite dall'Azienda in sede di trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento per quanto attinente alla normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 13/01/2014 secondo le vigenti modalità di trasmissione regolate dal sistema "SIOPE +" ai sensi del D.M. dell'Economia e delle Finanze del 25/09/2017 e successivi aggiornamenti ed integrazioni. Sono a carico dell'Istituto i corrispondenti oneri e gli adempimenti relativi alla tratta Banca d'Italia – Istituto Cassiere e viceversa, nonché la conservazione documentale a norma.

Art. 5 - Pagamenti

L'Istituto esegue esclusivamente i pagamenti disposti dall'Azienda mediante emissione di ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente individuali e collettivi, in conformità alle disposizioni impartite dalla Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD), recepite dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 e s.m.i.

L'Istituto, sulla base di specifica richiesta del Direttore dell'UOC Finanziario dell'Azienda, darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad. Es. imposte, tasse, sanzioni, utenze, etc…) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento. Quest'ultimo sarà emesso dell'Azienda senza ritardo per la regolazione sospeso.

L'Istituto, conformemente alla vigente normativa, per ciascun pagamento dovrà acquisire la necessaria quietanza. Nelle ipotesi in cui il titolo sia estinto con modalità diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di commutazione sostituisce la quietanza del creditore. Su richiesta dell'Azienda l'Istituto deve fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.

L'estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della vigente normativa e delle indicazioni fornite dall'Azienda, con assunzione di responsabilità per la regolarità del pagamento, sia nei confronti dell'Azienda che dei terzi creditori, da parte dell'Istituto che ne risponde con tutto il proprio patrimonio.

L'Istituto si impegna a seguire le istruzioni che l'Azienda impartirà mediante apposite annotazioni sui titoli, per l'assoggettamento all'imposta di bollo, secondo quanto previsto e contemplato dal tracciato OPI secondo le forme tipizzate dal regime SIOPE+ in regime di normativa di settore di volta in volta vigente.

Spese o commissioni - Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari degli ordinativi di pagamento dell'Azienda e l'onere delle stesse dovrà intendersi ricompreso nell'ambito del compenso per l'espletamento del servizio di cui al successivo *"articolo 14 – Condizioni Economiche del servizio".*

Termini - Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di un giorno lavorativo successivo a quello di consegna telematica del titolo all'Istituto (estendibile a due giorni in caso di consegna cartacea), salvo diversa prescrizione da parte dell'Azienda. Non sono consentiti addebiti all'Ente antecedenti la data di emissione del relativo ordinativo di pagamento. Inoltre:

- nei particolari casi specificati dall'Azienda per cui il pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa a favore del beneficiario, sarà concordato il termine, comunque non superiore ai tre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata, entro cui il titolo di spesa dovrà essere consegnato all'Istituto.
- per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, il cassiere, s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli nello stesso giorno per tutti i beneficiari.
- per i pagamenti urgenti, preventivamente comunicati dall'ARNAS, dovrà essere annotato sul titolo il termine ultimo di pagamento e, qualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte dell'Istituto, quest'ultimo si impegna ad eseguirlo immediatamente.

Disponibilità di cassa - I pagamenti saranno eseguiti dall'Istituto nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero dell'eventuale anticipazione preventivamente concessa dall'Istituto in base alla vigente normativa ed alle disposizioni di cui al presente capitolato.

Tracciabilità - Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Azienda in applicazione della legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP).

L'Istituto non dovrà dar corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione.

Tracciato informatico - Gli ordinativi di pagamento saranno spediti all'Istituto di norma in formato elettronico. Pertanto, l'Istituto dovrà essere adeguatamente attrezzato a tal fine. In quest'ultima ipotesi, il messaggio contenente l'ordinativo di pagamento, che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un raggruppamento di ordinativi costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell'inoltro al Cassiere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. L'Istituto, sulla base di specifica richiesta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Azienda, darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad es. imposte, tasse, sanzioni, utenze, stipendi, etc...) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento. Quest'ultimo sarà emesso dall'Azienda senza ritardo per la regolazione del sospeso.

SIOPE - Gli ordinativi di pagamento saranno trasmessi dall'Azienda secondo le modalità regolate dal sistema "SIOPE +". L'Istituto cassiere è tenuto al rispetto delle informazioni fornite dall'Azienda in sede di trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento per quanto attinente alla normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 13/01/2014 secondo le vigenti modalità di trasmissione regolate dal sistema "SIOPE +" ai sensi del D.M. dell'Economia e delle Finanze del 25/09/2017 e successivi aggiornamenti ed integrazioni. Sono a carico dell'Istituto i corrispondenti oneri e gli adempimenti relativi alla tratta Banca d'Italia – Istituto Cassiere e viceversa, nonché la conservazione documentale a norma.

Art. 6 - Sottoscrizione degli ordinativi e comunicazione delle firme autografe

Gli ordinativi di riscossione e di pagamento ed ogni altro documento contabile emessi devono essere predisposti dal Responsabile dell'UOC Economico Finanziario in carica o dei sostituti all'uopo delegati.

Nel caso di procedure informatizzate gli ordinativi di riscossione e di pagamento ed ogni altro documento contabile emessi devono essere convalidati con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 come modificato dal D.Lgs.vo n. 235/2010, dal rappresentante legale dell'Azienda o da altro dirigente che partecipi alla direzione della stessa ai sensi delle norme di cui all'art. 3 del D.Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. e che sia stato preventivamente autorizzato in tal senso, salvo diversa prescrizione dell'Azienda.

Gli ordinativi sono predisposti, con firma digitale, dal responsabile dell'UOC Economico Finanziario dell'Azienda o da altro funzionario che lo sostituisce.

Il Direttore Generale comunica al cassiere le generalità delle persone da lui autorizzate alle firme di cui al precedente punto, corredando, ove previsto, la comunicazione degli originali di firma per esteso ed in breve.

Art. 7 - Anticipazioni di cassa

L'Istituto dovrà poter concedere all'Azienda - e su richiesta della stessa - anticipazioni ordinarie di cassa conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), n. 1 del d. lgs. 30/12/1992 n. 502, fino ai quattro/dodicesimi dell'assegnazione delle risorse attribuita nell'anno all'Azienda (e ulteriormente disciplinato dalla L.R. n. 2/2007 art.24 comma 28 a modifica del pregresso art. 16, comma 1 della L.R. n°5/1998).

Ai fini della determinazione dell'assegnazione dovrà farsi riferimento al valore dell'assegnazione finanziaria annua o "assegnazione di cassa annua" riconosciuta all'Azienda dalla Regione in esito al Riparto definitivo del Fondo sanitario regionale (con Decreto Regionale) o, in alternativa, a quella evincibile dall'ultimo Bilancio d'esercizio adottato dall'Azienda.

L'Azienda comunicherà periodicamente all'Istituto, di norma trimestralmente ed entro i 15 giorni precedenti il periodo di riferimento, e con modalità da concordare con l'istituto Cassiere aggiudicatario l'ammontare dell'anticipazione a cui stima di dovere accedere nell'ambito dei valori massimi determinati.

Remunerazione dell'anticipazione - L'Azienda riconosce al Cassiere a titolo di commissione affidamento (CAF) un valore pari al **0,5% soggetto al ribasso** sul valore dell'anticipazione periodicamente richiesta con le modalità di sopra menzionate ed accordata dall'Istituto nel limite dell'anticipazione massima di 3/12 dell'assegnazione finanziaria annua, come da L.R. n. 9/2021 art. 109, comma 12.

Per l'eventuale utilizzo di dette anticipazioni l'Istituto applicherà un tasso debitore pari a Euribor 3 mesi, su base 360 giorni, +**3% di spread soggetto a ribasso** in base agli esiti di gara, fermo restando il divieto dell'anatocismo di cui all'art.1283 del codice civile.

Le ditte concorrenti dovranno presentare offerta secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara.

Conto Corrente dedicato - L'eventuale anticipazione di tesoreria dovrà essere gestita attraverso un apposito ed esclusivo c/c bancario, sul quale l'Istituto si impegna a mettere a disposizione con immediatezza l'ammontare dell'anticipazione occorrente all'Azienda per come dalla stessa periodicamente richiesta. Sul predetto c/anticipazioni alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute corrispondenti al giorno in cui è stata eseguita l'operazione stessa.

Per i giroconti che non comportano movimenti di denaro il cassiere applicherà la valuta compensata.

Le operazioni di rientro devono essere eseguite puntualmente dall'Istituto, senza necessità di preventiva autorizzazione, utilizzando le disponibilità finanziarie rilevate nella contabilità speciale intestata all'Azienda.

In caso di accesso all'anticipazione, il Cassiere dovrà comunque incassare le entrate dell'Azienda direttamente a rettifica del saldo del conto/anticipazione dalla data valuta in attesa di acquisire l'emissione delle disposizioni a regolazione. L'Azienda provvederà periodicamente e comunque entro la fine dell'anno di effettivo incasso, ad emettere gli ordinativi di riscossione e di pagamento necessari a regolarizzare le operazioni di utilizzo dell'anticipazione e di rientro eseguite nel periodo di riferimento.

L'Istituto, applicando il tasso debitore offerto in gara, addebiterà trimestralmente la contabilità speciale intestata all'Azienda per l'importo corrispondente agli interessi maturati sul c/anticipazioni previa

trasmissione all'Azienda del relativo estratto conto, che dovrà essere disponibile entro 15 giorni successivi al trimestre di riferimento, oltre che in formato cartaceo, nella procedura informatica. L'Azienda provvederà senza ritardo all'emissione del titolo di spesa necessario alla regolazione del sospeso, salvo contestazione da comunicare all'Istituto entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell'estratto conto.

L'Istituto dovrà inoltre permettere all'Azienda l'accesso alle altre forme di credito previste dallo stesso D.Lgs 502/92 e s.m.i. nel rispetto delle modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 9/8/2002 e s.m.i..

Art. 8 - Condizioni per le operazioni di conto corrente

Qualsiasi rapporto di conto corrente che potrà essere acceso dall'Azienda, dovrà essere completamente gratuito per l'Azienda e senza facoltà di utilizzo di apertura di credito e deve prevedere l'attivazione della procedura di home banking.

L'Istituto rinuncerà alla pretesa di qualsiasi compenso non previsto espressamente dalla presente Convenzione, anche se rientrante negli accordi interbancari.

Art.9 **- Servizi telematico-informatici**

L'Istituto, dovrà assicurare una infrastruttura gestionale funzionale alla trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento e riscossione secondo le modalità indicate nei precedenti artt. 3 e art. 4 del presente Capitolato e dovrà fornire gratuitamente il flusso dei documenti elettronici tra Azienda e cassiere, garantendo la consegna di ogni messaggio, senza ripetizioni o duplicazioni (MIF), nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente in materia ed in particolare a quanto previsto nell'ambito del cosiddetto sistema SIOPE+ ai sensi del D.M. dell'Economica e delle Finanze del 25.09.2017 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.

L'Istituto dovrà fornire, inoltre, gratuitamente e giornalmente i seguenti servizi informatici anche in modalità web ad utenti aziendali adeguatamente autorizzati e profilati informaticamente:

- Verifica delle giacenze, ovvero dell'eventuale anticipazione di cassa;
- Verifica dello stato di esecuzione degli ordinativi di pagamento e d'incasso ricevuti tramite i canali del sistema SIOPE+ ed eventuali evoluzioni tecniche previste dalla normativa di settore;
- Verifica delle partite sospese (ordinativi di pagamento e d'incasso non ancora eseguiti nonché incassi e pagamenti effettuati in assenza di ordinativo), ricevuti tramite i canali del sistema SIOPE+ ed eventuali evoluzioni tecniche previste dalla normativa di settore.

L'Istituto deve garantire il servizio di conservazione legale e sostitutiva degli ordinativi informatici firmati digitalmente secondo gli standard normativi previsti e con oneri a proprio carico.

Le evidenze in chiave digitale dell'ordinativo informatico devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa ai fini della loro possibilità di utilizzo come documentazione probatoria dell'avvenuta esecuzione delle operazioni stesse.

L'Istituto dovrà prevedere, a richiesta dell'Azienda, l'attivazione e gestione di sistemi per la riscossione elettronica degli incassi tramite carte bancomat e carte di credito agli sportelli Ticket/Cup identificati dall'Azienda fino ad un numero massimo di **18 POS**. L'Azienda non assume alcuna responsabilità inerente la gestione del servizio anzidetto. I costi di installazione, gestione e tenuta di tutte le apparecchiature POS sono a carico dell'Istituto ed esenti da ogni commissione sia "pago bancomat" che "carte di credito".

Il Cassiere dovrà supportare l'Azienda nella gestione del Servizio Pago PA e esercitare il ruolo di **intermediario tecnologico** dell'ARNAS.

L'Istituto dovrà assicurare con oneri e spese a proprio carico, tutte quelle attività informatiche utili a garantire recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti la gestione del servizio,

nonché a fornire e rendere disponibile on-line e in tempo reale tutti i dati relativi al servizio in oggetto e/o elaborazioni di dati di cui l'Azienda farà richiesta.

L'Istituto sarà tenuto, in particolare, per tutta la durata del contratto, con oneri e spese a proprio carico, ad assicurare il collegamento on line con l'Azienda per verifiche ed interrogazioni sulla situazione di cassa dell'Azienda, sulle operazioni effettuate (ricerca pagamenti, ricerca versamenti incassati, etc…).

Art. 10 - Conto dei movimenti di cassa e situazione titoli

L'Istituto deve mettere in linea, a disposizione dell'azienda in formato editabile:

1. il giornale di cassa;
2. il bollettario delle riscossioni;
3. il conto relativo alla movimentazione dei titoli e dei valori eventualmente ricevuti in custodia o amministrazione dall'Azienda;
4. il prospetto di raccordo tra la contabilità dell'Istituto e quella dell'Azienda ai fini della reciproca certificazione (certificato di concordanza). Tale prospetto inoltre dovrà pervenire anche in formato cartaceo entro i 15 giorni successivi al trimestre di riferimento.

Il cassiere ha l'obbligo di notificare tramite posta elettronica all'ARNAS, indipendentemente dalla disponibilità di accesso di procedure di gestione del conto online:

5. i prospetti periodici di raccordo della cassa;
6. i prospetti dettagliati periodici contenenti il razionale di calcolo e il risultato degli addebiti previsti dal contratto. Separatamente, per quanto attiene le diverse componenti di remunerazione del servizio di cassa e del calcolo degli eventuali interessi passivi correlati all'utilizzo dell'anticipazione di cassa. Tali prospetti dovranno essere inviati all'ARNAS entro 15 giorni successivi alla data di riferimento. Si rinvia a quanto disciplinato in merito dall'art.6 del presente capitolato.

Mensilmente o comunque su richiesta dell'Azienda, l'Istituto procederà al raccordo della propria contabilità con quella dell'Azienda. Copia del quadro del predetto raccordo, nonché l'elenco dei sospesi e degli ordini ineseguiti, saranno inviati all'Azienda che dovrà darne il benestare o segnalare le discordanze eventualmente rilevate entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 11 - Verifiche ed ispezioni

L'Azienda potrà procedere a verifiche ed ispezioni relativamente all'attività concernente la gestione del servizio di cassa affidato all'Istituto. Quest'ultimo dovrà esibire, ad ogni richiesta, tutta la necessaria documentazione.

Art. 12 - Prospetti periodici di raccordo della gestione di cassa infra-annuali e consuntivi annui

L'Istituto è individuato quale Agente Contabile dell'Azienda ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.174/2016 e dovrà rendere annualmente ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il conto giudiziale all'Azienda. L'Istituto dovrà inoltre dovrà con cadenza periodica, di norma trimestrale ed entro il mese successivo al periodo di riferimento, inviare all'azienda un prospetto analitico della situazione di cassa contenente tutte le informazioni relative al saldo di cassa iniziale su Tesoreria unica, l'eventuale indebitamento per anticipazione rilevato all'inizio del periodo di riferimento, l'elenco degli ordinativi di pagamento e riscossione, ricevuti, operati e in sospeso nel periodo di riferimento e relativo saldo dei valori cumulati, oltre al dettaglio degli eventuali ordinativi non operati e restituiti per il relativo storno.

I Prospetti periodici e annuali devono essere forniti da parte dell'Istituto anche in formato editabile di foglio elettronico di calcolo.

L'Azienda previa verifica e riscontro dei dati forniti dall'Istituto, renderà allo stesso copia del Prospetto di raccordo vidimato per accettazione e concordanza.

Inoltre l'Istituto si impegna a collaborare con l'Azienda qualora alla stessa venisse richiesto dalla Corte dei Conti il dettaglio informativo sui movimenti di cassa e relative causali.

Art. 13 - Custodia ed amministrazione titoli e valori

L'Istituto dovrà provvedere gratuitamente alla custodia dei titoli e dei valori dell'Azienda nonché alla riscossione dei relativi frutti.

Analogamente l'Istituto provvederà alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà di terzi che l'Azienda deliberi di prendere in carico.

La movimentazione dei suddetti titoli e valori avverrà sulla base di specifici provvedimenti del Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 14 - Servizio di prelevamento, trasporto, conta e versamento dei valori

L'Istituto dovrà assicurare, con cadenza giornaliera, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì festivi esclusi, con propri mezzi o tramite terzi dallo stesso commissionati, il servizio di prelevamento dei valori presso le casse di riscossione aziendali site presso i Presidi Ospedalieri Civico e G. Di Cristina, assicurandone il trasporto protetto, la conta e il versamento nei conti Aziendali.

La remunerazione del servizio è ricompresa nelle complessive condizioni economiche espresse al successivo articolo 15.

Art. 15 - Condizioni economiche del servizio

L'espletamento del servizio di cassa, la disponibilità di accesso all'anticipazione e il costo dell'eventuale indebitamento, per come previsto dal Bando di Gara soggetto a ribasso in sede di aggiudicazione dell'offerta sono elencati all'art. 2.

Il riconoscimento delle predette condizioni economiche ricomprende ogni attività riconducibile all'ordinario servizio di Cassa e null'altro sarà dovuto da parte dell'Azienda, sia per le spese vive sostenute (quali, ad esempio, spese postali, bolli, telegrafiche e telefoniche, tenuta conto, utilizzo di stampati, registri e bollettari) che per eventuali maggiori servizi derivanti da modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 16 - Fatturazione del Servizio

L'Istituto, provvederà trimestralmente ad addebitare all'Azienda il costo effettivo del Servizio in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 14, anche tramite fatturazione periodica di acconto sulla base degli ultimi dati di movimentazione tracciati, salvo emissione di fatture/Nota di Credito a conguaglio da emettersi annualmente entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 17 - Tasso di interesse creditore

Il tasso di interesse creditore annuo, sulle eventuali giacenze di cassa, è pari a Euribor a tre mesi rapportato a 360 giorni non soggetto a miglioramento.

Art. 18 - Durata del Servizio

L'appalto relativo al servizio di cassa avrà la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di stipula della convenzione, rinnovabile per un ulteriore biennio, di anno in anno.

Allo scadere della convenzione, l'Istituto Cassiere sarà comunque tenuto, su richiesta dell'Azienda, a proseguire nell'espletamento del servizio per ulteriori sei mesi e comunque fino alla nomina del nuovo Cassiere, agli stessi patti e condizioni.

Art. 19 - Controlli e Penalità

La Direzione del servizio sarà affidata all'Area Gestione Economico Finanziaria dell'Azienda e ha espressa delega dall'Azienda di operare, durante il corso del servizio, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.

L'Azienda e l'Organo di revisione dell'Azienda stessa hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni volta che venga ritenuto necessario ed opportuno con l'obbligo dell'Istituto di credito aggiudicatario di esibire i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio.

Gli incaricati delle funzioni di controllo economico finanziario hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio e di conseguenza, previa comunicazione dell'Azienda dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici dell'Istituto di credito aggiudicatario.

Nello stesso modo si procede per verifiche da parte dei soggetti incaricati dall'Azienda Sanitaria. Senza detta domanda scritta decade ogni diritto dell'aggiudicatario di far valere le proprie ragioni. Entro dieci giorni da tale data l'Azienda dovrà comunicare all'Istituto di credito le proprie decisioni e l'Istituto di credito è tenuto a uniformarvisi.

L'Azienda Ospedaliera ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente al servizio sulle modalità di esecuzione dell'intervento specifico, senza che per tale controllo l'Istituto di credito possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta.

Al momento dell'effettuazione del controllo verrà redatto un verbale di accertamento che dovrà essere controfirmato contestualmente, in loco, da entrambe le parti presenti.

Nel caso che nessun rappresentante dell'Istituto di credito intervenga ai controlli sopra citati, o se presente si rifiuti di sottoscrivere il verbale, si procederà ugualmente alla presenza di due testimoni.

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Azienda potrà richiedere all'Istituto di credito aggiudicatario di intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che non potrà mai essere inferiore di tre giorni lavorativi.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del servizio previsti dal capitolato, l'Azienda, in contraddittorio con l'Istituto di credito aggiudicatario, si riserva di inoltrare contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 7 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Istituto saranno applicate penali nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare del valore dell'inadempimento. In questo caso si procederà a norma dell'art.145 del D.P.R. 207/2010.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda, a termini di legge, al risarcimento di eventuali danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale

Art. 20 - Responsabilità dell'Istituto

Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio:

1. L'Istituto è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa, non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. L'Istituto è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Servizio Economico Finanziario dell'Azienda in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.
3. L'Istituto è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli, ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nell'identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti.

Art. 21 - Recesso Unilaterale del Contratto

L'Azienda, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 123 del d Lgs. 36 del 2023, nonché dall'art. 1671 del C.C. potrà recedere dal contratto in qualunque momento, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto per qualunque motivo, insindacabile da parte dell'Istituto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, purché tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.

Art. 22 - Risoluzione del contratto

L'Azienda, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 36 del 2023, nonché dall'art. 1453 del C.C. potrà risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi, salvo rivalsa di spese e danni subiti:

a) quando l'appaltatore non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso. L'Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, è fatta salva per l'Ente la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dal mancato inizio o interruzione del rapporto oltre alle sanzioni previste dalla Convenzione;

b) qualora accerti che i comportamenti del contraente comportino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, per un periodo superiore a 15 giorni. In questo caso l'Ente formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la prestazione delle proprie controdeduzioni; Acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, l'Ente disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

c) qualora l'appaltatore ritardi negligentemente l'esecuzione del servizio. Più specificatamente, l'Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, viene disposta la risoluzione ed è fatto salvo per l'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del rapporto.

<u>In questi casi al cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.</u>

L'Azienda è tenuta a segnalare tempestivamente al cassiere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

Cessazione anticipata - In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l'Ente si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal cassiere, obbligandosi – in via subordinata – all'atto del conferimento dell'incarico al cassiere subentrante, a far assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi inerenti:

a. le anzidette esposizioni debitorie;
b. gli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente;
c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate

Art. 23 - Domicilio fiscale delle parti e foro competente

Per gli effetti del contratto derivanti dal presente capitolato di gara e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, il contraente elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'Azienda.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello ove ha sede legale dell'Azienda.

Art. 24 - Spese contrattuali

Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto che regolerà il servizio saranno a carico dell'Istituto aggiudicatario.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare alla Legge Regionale n. 5/2009 s.m.i., Legge 69/81 s.m.i., D.Lgs 502/92 sm.i., il D. Lgs 36/ 2023, il DPR 510/2010.

VINCENZO LO MEDICO
09.04.2025
13:00:13
GMT+02:00